



**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA DI USO PUBBLICO  
(littering e vandalismo)  
(RM dell'8 marzo 2022)**

**Il Municipio di Riva San Vitale** richiama

la Legge organica comunale gli art. 107, 145 e segg. e 192;

le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente;

le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 09.07.2018,

**o r d i n a:**

**Scopo e campo**

**applicazione**

**Art. 1** La presente Ordinanza persegue gli scopi di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Riva San Vitale da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

**Definizioni**

**Art. 2** Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Per vandalismo si intende l'atto di distruggere o deturpare beni pubblici.

**Principio**

**Art. 3** È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

**Divieti**

**Art. 4**<sup>1</sup> In particolare, è vietato lordare l'area pubblica con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, oli, o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli);
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

<sup>2</sup> È vietato deturpare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, edifici, strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni o cancellate, la segnaletica stradale, monumenti, cestini, pali, ecc.

<sup>3</sup> I detentori di cani sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei loro animali.

**Esercizi pubblici**

**Art. 5** I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari dei negozi di cibo da asporto sono tenuti a provvedere affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica.

**Manifestazioni**

**Art. 6** <sup>1</sup> Gli organizzatori sono direttamente responsabili del rispetto della presente Ordinanza organizzando la loro attività e gestione dei rifiuti che essa produce, affinché questi non causino imbrattamento dell' area pubblica.

**Volantinaggio**

**Art. 7** La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

**Sanzioni**

**Art. 8** <sup>1</sup> Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF. 10'000.-, ritenuto un importo minimo di CHF. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

<sup>2</sup> In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

<sup>3</sup> I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.

Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

<sup>4</sup> La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

**Rimedi di diritto**

**Art. 9** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**Entrata in vigore**

**Art. 10** La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Comune di **Riva San Vitale**

Riva San Vitale, 10 marzo 2022

Pubblicata agli albi comunali dal 10 marzo 2022 al 26 aprile 2022 (\*)

(\*) si richiama l'art. 16 lett. a) LPAm